



# Comune di Platania

Provincia di Catanzaro

COPIA

## Servizio FINANZIARIO

Determinazione n° 20 del 18/04/2024

N° 86 del registro generale

OGGETTO:

Liquidazione diritti di rogito al Segretario Comunale dott. Fabrizio Lo Moro 1° trimestre 2024.

L'anno duemilaventiquattro il giorno diciotto del mese di aprile alle ore 16:05

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**ACCERTATA** la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei capitoli di spesa di cui in parte dispositiva; **ACCERTATO** che la stessa è stata sottoposta, in via preventiva e con esito favorevole, alle procedure di cui all'art. 151 comma 4 del D.Lvo 18/08/2000 n° 267;

**RICHIAMATI** i decreti del Sindaco n. 1 e n. 2 del 3.1.2024, n. 3 del 4.1.2024 e atto G.C. n. 1 del 4.1.2024 con cui sono stati individuati i responsabili dei servizi;

### ADOTTA LA RETROESTESA DETERMINAZIONE

#### Parere regolarità tecnica e correttezza amministrativa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto.

Platania Li 18/04/2024

Il Responsabile del servizio

F.to

Maria Esposito

### SERVIZIO FINANZIARIO

#### Parere regolarità contabile ed attestazione copertura finanziaria

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. , si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile ed in relazione al disposto di cui all'art.147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria dell'atto in oggetto.

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Platania Li 18/04/2024

Il Responsabile del servizio Finanziario

F.to

Esposito Maria

### PUBBLICAZIONE DELLA DETERMINAZIONE

Si attesta che copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune (art. 32 Legge n° 69/2009 e s.m.i. e del relativo regolamento comunale) dal 19-4-2024 per quindici giorni consecutivi.

Platania Li 19-4-2024

Il Responsabile della pubblicazione

N° Prot. 2159

F.to

Maria Esposito

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Il Responsabile del servizio  
Maria Esposito

## IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; Visti:

- l'art. 165, comma 9, del d.lgs. 267/2000 che recita "*A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile di servizio*".
- gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- l'art. 23, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (L.F. 2001) che per gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti possono attribuire ai componenti dell'organo esecutivo, la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale;

Visto il Bilancio di previsione 2024/2026;

### Premesso che:

- l'art. 10 del D.L. 24/06/2014, n. 90 ha abrogato l'art. 41, comma 4, della legge 11/07/1980, n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25/06/2014;
- il D.L. 90/2014, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto, escludendo quindi completamente sia i Segretari comunali sia lo Stato da ogni compenso relativamente ai diritti di rogito;
- la legge 11/08/2014 n. 114, di conversione del decreto n. 90/2014, ha ripristinato, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19/08/2014, data di entrata in vigore della nuova norma;
- la conseguenza di tal iter normativo è che, relativamente agli atti rogitati dal 25/06/2014 al 18/08/2014 (giorno antecedente la data di entrata in vigore della norma introdotta dalla legge 114/2014), i diritti corrispondenti devono essere incamerati al 100% dal Comune non potendosi riconoscere alcunché né al Segretario né allo Stato in quanto tali atti rimangono assoggettati alla disciplina originaria del D.L. 90/2014;
- a decorrere dal 19/08/2014 i diritti di rogito devono invece essere ripartiti in base alle disposizioni del comma 2-bis, dell'art. 10, del D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 che recita: "*Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella O allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento*".

**Considerato** che in ordine alla interpretazione della norma sopra citata, si configurano sostanzialmente due orientamenti; un primo orientamento, espresso dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 21 del 04.06.2015, secondo cui *“alla luce della previsione di cui all’articolo 10, comma 2 bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C”*, e ciò anche in ragione di una interpretazione sistematica del dettato normativo, che tenga conto anche dei profili di regolamentazione contrattuale del CCNL dei Segretari Comunali; un secondo orientamento, di matrice giurisprudenziale, che trova conferma nelle considerazioni recentemente espresse in via incidentale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 75 del 23.02.2016, e da ultimo nelle statuizioni di diverse sentenze del Giudice del Lavoro, ( Tribunale di Milano n. 1539 del 18.05.2016 e n. 2561 del 29/9/2016, Tribunale di Busto Arsizio n. 307 del 3/10/2016, Tribunale di Taranto 3269 del 17/10/2016) secondo cui i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100%, ai segretari delle fasce A,B,C operanti in Comuni privi di personale dipendente avente qualifica dirigenziale, oltre che, comunque e sempre (attribuiti) ai segretari della fascia C, sebbene nei loro comuni sia presente personale di qualifica dirigenziale;

**Ritenuto** che tale secondo orientamento, oltre ad apparire più rispondente al testo della norma in argomento, è stato peraltro suffragato dalle numerose sentenze sopra citate che in questi giorni sono state pronunciate da diversi Giudici del lavoro sopra citati, che hanno evidenziato ( per tutte il Tribunale di Milano nella sentenza n. 1539/2016 ) che: *La letterale applicazione della norma che, nella sua chiarezza non necessita di alcuna interpretazione, non può che condurre all'accoglimento delle ragioni di parte ricorrente"....Le considerazioni svolte dalla Corte dei Conti, potrebbero, in linea di principio, essere condivisibili laddove attribuiscono un rilievo preminente all'interesse pubblico rispetto all'interesse del singolo segretario, tuttavia paiono offrire un'interpretazione della norma che mal si concilia con il dettato normativo. In sostanza, nell'intento di salvaguardare beni pur meritevoli di tutela, finisce per restringere il campo di applicazione della norma compiendo un'operazione di chirurgia giuridica non consentito nemmeno in nome della res pubblica".*

**Viste**, in merito, le Deliberazioni n. 400/2018/PAR della Corte dei Conti del Veneto e n. 366/2018/PAR della Corte dei Conti della Lombardia -Sez. Controllo, in cui si precisa che le somme destinate al pagamento dell'emolumento in parola si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, specificando con la dicitura *“ivi compresi quelli a carico degli enti”* che sussistono degli oneri che sono posti a carico degli enti, nei limiti dell'importo lordo previsto e senza che, pertanto, ne possano derivare maggiori spese per gli stessi;

**Richiamata** la Risoluzione n. 327/E del 14.11.2007 dell'Agenzia delle Entrate;

**Dato atto** che questo Ente risulta privo di segretario e che per le operazioni istituzionali è stato chiamato il segretario comunale Dott. Fabrizio Lo Moro;

**Ritenuto** ora di provvedere alla liquidazione dei diritti di rogito introitati dal Comune di Platania al suddetto Segretario comunale nel limite massimo di un quinto dello stipendio in godimento;

**Rilevato** che nel Comune di Platania non è impiegato personale dipendente di qualifica dirigenziale, e verificato altresì che nel primo trimestre 2024 l'importo dei diritti di rogito riscossi dal Comune di Platania, sommato a quelli riscossi dagli altri comuni ove il predetto funzionario presta servizio, non eccede la misura di un quinto dello stipendio di godimento del Segretario comunale;

**Dato atto** che nel periodo che qui rileva, sono stati incassati € 843,22 per diritti di rogito;

### **DETERMINA**

- 1) di approvare** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) di prendere atto** che i diritti di rogito incassati nel primo trimestre 2024 dal Comune di Platania ammonta ad € 843,22;
- 3) di prendere atto** che, i diritti di rogito riscossi per l'importo di € 843,22 possono essere liquidati in toto al Segretario comunale dott. Fabrizio Lo Moro poiché contenuti nel limite di un quinto dello stipendio in godimento;
- 4) di liquidare** i diritti di rogito introitati dal Comune di Platania per contratti rogati dal Segretario Fabrizio lo Moro nel primo trimestre 2024, nel limite massimo di un quinto dello stipendio in godimento, precisandosi che detti diritti risultano introitati "al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli Enti, specificando con la dicitura che sussistono degli oneri che sono posti a carico degli Enti, nei limiti dell'importo lordo previsto e senza che, pertanto, ne possano derivare maggiori spese per gli stessi" (così, sul punto, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia – Camera di Consiglio del 19/12/2018);
- 5) di imputare** la somma sulla M.1 P.2 T.2 M.5 ex cap. 90 "Segreteria generale – Trasferimenti";

Il Responsabile del Servizio

Maria Esposito